

COMUNE DI DAIANO

PROVINCIA DI TRENTO

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL
FUNZIONAMENTO DEL "COMITATO PER LE
MANIFESTAZIONI LOCALI DI DAIANO"**

Articolo 1.

- a) Incentivare una migliore conoscenza del territorio comunale e del relativo patrimonio paesaggistico, storico, artistico e naturalistico;
- b) promuovere, coordinare ed attuare tutte quelle iniziative, manifestazioni, convegni e congressi di interesse turistico e culturale in passato affidate ai C.T.L.;
- c) coadiuvare con l'Amministrazione comunale, formulando e sostenendo tutte quelle proposte finalizzate al miglioramento delle realtà locali sotto il profilo della ricettività turistico-sportiva,
- d) sostenere, d'intesa con altri Enti ed Associazioni, le iniziative atte a preservare e diffondere le tradizioni culturali e folcloristiche locali attingendo, se del caso, alla tradizione storica;
- e) sensibilizzare, laddove necessario, la popolazione per migliorare l'abbellimento e la pulizia del territorio comunale vigilando, nel contempo, in stretta collaborazione con gli organi preposti del Comune, sul rispetto delle più elementari norme poste a base del buon vivere civile;
- f) informare prontamente l'Amministrazione comunale circa riscontrate necessità di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, agli impianti turistici sportivi e ricreativi;
- g) formulare il parere in materia di promozione culturale ai sensi dell'art.9 della L.P. 30.07.1987, n.12 e suggerire soluzioni ed interventi per la destinazione dei fondi per le attività culturali assegnati dalla P.A.T. a valere sulla finanza locale.

Articolo 2.

“Il Comitato per le manifestazioni locali di cui all'art.1, considerate le specifiche finalità, è composto da n. 9 membri, espressione del volontariato locale, e delle associazioni locali, senza necessità di specifica preparazione o qualificazione, di cui n.2 Consiglieri comunali, uno dei quali designato dalla minoranza.”

Articolo 3.

Considerato che il finanziamento di tutte le attività poste in essere dal Comitato, stante l'assenza di autonomia patrimoniale dello stesso per mancata previsione giuridica, avviene attraverso il relativo Bilancio comunale, alle riunioni dello stesso dovrà obbligatoriamente, intervenire, con voto consultivo, il Sindaco o in sua voce, un Assessore allo scopo delegato.

Articolo 4.

La nomina del Comitato nella composizione di cui all'art.2, è di competenza del Consiglio Comunale, che vi provvederà in una delle prime sedute successive alle elezioni. Esso durerà in carica fino alla cessazione del Consiglio che lo ha eletto; in ogni caso eserciterà le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Comitato. La nomina, avverrà con il sistema del voto palese ed a maggioranza assoluta dei presenti, scegliendo i candidati che, preventivamente contattati dall'Amministrazione comunale, abbiano dato la loro disponibilità, a fare parte del Comitato.

Articolo 5.

I membri del Comitato decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive non giustificate. In caso di dimissioni, morte o di decadenza di uno o più di essi, i posti rimasti liberi, dovranno essere prontamente surrogati dal Consiglio Comunale previa richiesta scritta da inviarsi da parte del Comitato all'Amministrazione comunale.

Articolo 6.

Il Comitato, nella prima riunione utile dopo la nomina, provvederà ad eleggere nel proprio seno un Presidente ed un Segretario; la nomina sarà fatta a maggioranza di voti assoluti dei membri.

Articolo 7.

Il Comitato è convocato, di norma previo avviso scritto da recapitarsi almeno tre giorni prima della riunione, d'iniziativa del Presidente e quando ne sia fatta richiesta, anche verbale, da n. due membri. Le sedute del Comitato non sono pubbliche e sono valide soltanto se interviene la maggioranza dei propri membri.

Delle decisioni assunte viene redatto apposito verbale che, debitamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, sarà tempestivamente inoltrato all'Amministrazione comunale.

Articolo 8.

Le proposte ed i programmi elaborati dal Comitato, in armonia con il dettato dell'art. 1, corredati da eventuali relazioni e preventivi di spesa, saranno sottoposti all'esame della Giunta comunale per i conseguenti provvedimenti attuativi.

Nell'attuazione dei programmi, la Giunta Comunale si asterrà dall'approvare novazioni o modifiche che non siano preventivamente concordati con il Comitato, salvo le limitazioni imposte dalle disponibilità di Bilancio; a tal fine il Comitato dovrà indicare preliminarmente le priorità d'intervento o d'azione.

Articolo 9.

I programmi non potranno avere esecuzione, nemmeno parziale, fintanto che non sia divenuta esecutiva la deliberazione che li approva e li finanzia; di tanto la Giunta comunale darà tempestivamente comunicazione al Comitato.

Articolo 10.

La materiale esecuzione delle singole iniziative verrà effettuata dall'Amministrazione comunale di concerto con il Comitato. Nel caso in cui il Comitato provveda direttamente, questo dovrà essere preventivamente munito delle infrastrutture necessarie e di quant'altro abbisognasse allo scopo.

Articolo 11.

Nella fattispecie prevista dall'art.10, 2° comma, l'Amministrazione comunale, al fine di tutelare adeguatamente i membri del Comitato, dovrà provvedere alla stipula di idonea polizza assicurativa per R.C.T. con onere a carico del Bilancio comunale.

Articolo 12.

Nella predisposizione dei programmi e nell'attuazione di quelli regolarmente approvati, il Comitato potrà di volta, in volta, cooptare persone particolarmente qualificate e disponibili anche al di fuori del proprio seno.

Articolo 13.

Alla liquidazione delle spese, conseguenti all'operato del Comitato provvederà la Giunta Comunale nei modi ordinari e sulla base di idonee fatture, quietanze e documentazione giustificativa a norma di legge.

Articolo 14.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si farà riferimento alle norme di legge e di altri Regolamenti, in quanto eventualmente applicabili.

=====&=====

Allegato alla deliberazione consiliare n. dd.13.05.2002.

IL SINDACO

(Monsorno cav. Ernesto)

IL SEGRETARIO

(Nardin dott.ssa Antonietta)